




Comune di Livorno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

GIUNTA DEL 19/07/2013

PROT. N. 293
IMM. ESEC.

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE
PERFORMANCE DI CUI AL DLGS 150/2009.
CONFIGURAZIONE ORGANISMO DI VALUTAZIONE.



L'anno duemilatredici, il giorno DICIANNOVE del mese di LUGLIO
alle ore 9,00 nella Residenza Comunale di Livorno, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1 - COSIMI Alessandro | - Sindaco |
| 2 - PICCHI Bruno | - V. Sindaco |
| 3 - RONCAGLIA Carla | - Assessore |
| 4 - COLOMBINI Giovanna | - Assessore |
| 5 - NEBBIAI Valter | - Assessore |
| 6 - TREDICI Mario | - Assessore |
| 7 - BERNARDO Paola | - Assessore |
| 8 - BETTINI Maurizio | - Assessore |
| 9 - GULI' Massimo | - Assessore |
| 10 - MAJIDI Darya | - Assessore |

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
	X
	X
X	
X	
X	
X	
8	2

Presiede l'adunanza il Sindaco Dott. Alessandro COSIMI.
Assiste la Vice Segretario Generale Dott.ssa Graziella LAUNARO
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

- OMISSIS -

Cod. Uff.

Data 19 LUG. 2013

Prot. n. 293

**Oggetto: Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance di cui al d.lgs. 150/2009 –
configurazione Organismo di Valutazione**

LA GIUNTA COMUNALE

Dichiarata immediatamente eseguibile

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, a cui è seguita l’esigenza di attivare un processo di adeguamento degli ordinamenti interni al fine di assicurare una migliore organizzazione del lavoro;

vista la propria deliberazione n. 115 del 31/3/2011, con cui, al fine di dotarsi di un sistema idoneo a recepire i contenuti innovativi dettati dal legislatore, mantenendo le competenze e l’autonomia riconosciuta agli enti locali, si è approvato il “Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance” e costituito l’Organismo Indipendente di Valutazione per il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema;

considerato che, come riportato nelle premesse della sopra citata delibera n. 115/2011, la Giunta Comunale, nell’individuare i principi caratterizzanti tale Sistema, si è riferita anche alle linee guida Anci in materia di ciclo della performance, in virtù del carattere non vincolante per gli EE.LL. di alcune delle norme contenute nel d.lgs. 150/2009, rivolte principalmente alle amministrazioni statali e in parte integrate successivamente, con i dovuti adattamenti, alle specificità delle autonomie locali.

considerato che l’Organismo Indipendente di Valutazione è stato istituito quale organo collegiale nominato dal Sindaco, composto da tre membri, di cui uno interno, individuato nel Segretario, che ne assume la presidenza, e due esterni, e che in sede di prima applicazione è stato ritenuto di dichiarare i membri in carica del Nucleo di Valutazione come membri dell’O.I.V.;

richiamate in particolare le linee guida Anci del 4 giugno 2010, secondo cui “la complessità delle funzioni demandate agli Organismi di valutazione richiede una buona conoscenza degli assetti organizzativi, delle risorse disponibili e delle funzioni proprie dell’amministrazione e, al tempo stesso, l’esigenza che l’Organismo svolga il proprio ruolo con capacità innovativa e in condizione di assoluta autonomia. Per questa ragione, si ritiene che nella composizione dell’organo collegiale si possa prevedere la presenza di un membro che sia interno all’Amministrazione, avente le opportune competenze e requisiti di professionalità, e che costituisca, dunque, l’elemento di congiunzione tra l’Amministrazione stessa e i componenti esterni dell’OIV”;

ricordando che nelle linee guida Anci pubblicate successivamente in data 9 marzo 2011 viene affermato, riferendosi alle osservazioni formulate dalla Civit (Commissione Indipendente per la Valutazione, l’Integrità e la Trasparenza) in materia di costituzione degli Organismi indipendenti di Valutazione, che per ciò che riguarda gli enti locali “l’Anci ritiene opportuno ribadire quanto già chiarito nel proprio documento di giugno .. la complessità delle funzioni demandate agli OIV richiede una buona conoscenza degli assetti organizzativi e delle problematiche interne; per tale motivo si può prevedere che uno dei membri dell’organismo sia interno all’amministrazione, con idonee competenze e adeguata

professionalità (es. segretario/direttore generale) e che costituisca il trait d'union tra amministrazione e componenti esterni dell'OIV";

richiamata la delibera Civit n. 12/2013 del 27/2/13, nella quale la Commissione, tenendo conto degli esiti della consultazione avvenuta tra l'altro con la stessa Anci, ricorda che gli enti locali hanno la facoltà e non l'obbligo di costituire l'OIV, e che, qualora gli enti procedano alla nomina dell'OIV, i componenti devono essere individuati in conformità all'art. 14, e, per quanto riguarda i requisiti dei componenti, *"il membro interno deve comunque cessare dalle funzioni precedentemente svolte, quando il contemporaneo esercizio di queste ultime potrebbe determinare una situazione di sovrapposizione della posizione di valutatore con quella di valutato e, in ogni caso, impedire il pieno e corretto svolgimento del ruolo";*

riconosciuto inoltre che la Civit evidenzia, nel caso di organo collegiale, che *"va assicurata la presenza sia di un componente che abbia un'adeguata esperienza maturata all'interno dell'amministrazione interessata, sia di componenti in possesso di conoscenze tecniche e capacità utili a favorire processi di innovazione";*

considerato che recentemente, in data 10 giugno 2013, anche l'Anci ha pubblicato una nota informativa sugli organismi di valutazione negli enti locali, redatta dopo aver concluso un puntuale confronto con la Civit, nella quale, a parziale modifica delle indicazioni precedentemente fornite, si afferma che i Comuni *"sono tenuti ad adeguarsi ai soli principi desumibili dall'art. 7 del decreto"*, si *"individua l'organismo indipendente di valutazione come uno dei soggetti che concorrono a costituire il Sistema"*, e dunque che, anche al di là del nomen attribuito all'organismo *"resta facoltà di ciascun Comune optare per la forma ritenuta più idonea .. salve le funzioni fondamentali evincibili dalla norme di principio"*;

visto altresì che l'Anci sostiene, nella predetta nota, che *"qualora le amministrazioni costituiscano ex novo un organismo deputato alla valutazione oppure riformino i preesistenti Nuclei di valutazione istituendo organi espressamente qualificati come Organismi Indipendenti di Valutazione ai sensi dell'art. 7, c. 2 lett. a) ed espressamente dotandoli, tramite il richiamo all'art. 14 del d.lvo 150/2009, delle funzioni ivi rassegnate, le stesse sono tenute ad applicare nel dettaglio le previsioni recate dall'art. 14 medesimo e a conformarsi alle indicazioni contenute nelle delibere Civit .."*, tra cui *"richiedere il parere preventivo della Commissione prima di procedere ad affidare l'incarico ai singoli componenti"*,

considerato, in proseguo, che la stessa nota informativa Anci del 10/6 u.s. afferma che qualora invece le amministrazioni *"riformino i preesistenti Nuclei di valutazione o istituiscano ex novo i soggetti deputati alla valutazione ai sensi dell'art. 7, c. 2 lett. a) e coerentemente con la ratio complessiva del d.lvo 150/2009, non richiamando espressamente, in applicazione, l'art. 14 del d.lvo 150/2009, optando, invece, per una diversa denominazione ed articolazione funzionale, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e regolamentare, non sono tenute ad applicare le previsioni di dettaglio recate dall'art. 14 e le relative indicazioni interpretative fornite nelle citate delibere della Civit."*

ritenuto che gli orientamenti predetti si siano presumibilmente consolidati a seguito di consultazioni svoltesi tra la Civit e l'Anci, con cui è stato delineato un orientamento comune, volto a definire un quadro interpretativo delle norme riguardanti le caratteristiche dell'organo di valutazione tale da chiarire in via definitiva il contesto e le ricadute delle scelte che gli enti vanno a compiere;

vista la nota n. 29115 del 19/06/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica con cui vengono richiesti chiarimenti al Comune di Livorno in merito alla composizione del proprio Organismo Indipendente di Valutazione, e in particolare viene ricordato che la costituzione dell'Organismo, piuttosto che del Nucleo, comporta il rispetto delle regole di cui all'art. 14 del d.lgs. 150, tra cui, secondo quanto sostenuto a suo tempo dalla Civit, il divieto di nominare quali componenti dell'OIV soggetti legati all'organo di indirizzo politico amministrativo, come i segretari e direttori generali, nonché il vincolo di subordinare la nomina dell'OIV al parere della Civit stessa;

dando atto perciò che con la citata propria deliberazione n. 115/2011, adottata nel contesto interpretativo sopra evidenziato e con l'intento di adeguare tempestivamente il proprio ordinamento alle

nuove normative, la scelta dell'Ente di prevedere l'Organismo Indipendente di Valutazione e la presenza del Segretario Generale al suo interno appariva del tutto coerente con il quadro normativo di riferimento e con le indicazioni fornite dall'Anci, rappresentando in sostanza la volontà dell'Ente di adeguarsi alle nuove disposizioni riportate all'art. del d.lgs. 150 anche nel 'nomen', come del resto prevede lo stesso art. 7, e non piuttosto la volontà di improntare le caratteristiche e le funzioni dell'Organismo stesso a quanto disposto nel dettaglio dalla Civit per le amministrazioni statali ex art. 14;

riconosciuto dunque che l'Amministrazione ha inteso, con tale atto, cogliere le novità del d.lgs. 150/2009, anche attraverso il riferimento alla denominazione "organismo indipendente di valutazione", come da art. 7, ma non, di fatto, sottoporre l'organismo stesso alle prescrizioni della Civit, di cui all'art. 14 del d.lgs. 150/2009, tant'è che nell'atto adottato non vi è alcun **espreso richiamo** alle funzioni e configurazioni di cui a tale art. 14;

ritenuto comunque, alla luce di quanto sopra riportato, che vi siano stringenti ragioni per un più chiaro adeguamento del Sistema regolamentare dell'ente all'evoluzione del quadro interpretativo delle norme concernenti la configurazione dell'Organismo di Valutazione, per pervenire ad un più evidente allineamento con quanto disposto dalle norme, ed al fine altresì di fornire le dovute rassicurazioni alla F.P., nonché alla Civit stessa;

valutato quindi positivamente, in quanto più rispondente alle peculiarità dei Comuni, la possibilità di istituire, sulla base di quanto pare definito concordemente da Anci e Civit, un soggetto deputato alla valutazione ai sensi dell'art.7, c. 2 lett. a) del d.lgs. 150/2009, non denominato 'Organismo Indipendente di Valutazione', e dunque da ritenersi istituito in conformità all'art. 14, ma da denominarsi "Nucleo di Valutazione", ai sensi dell'art. 7 citato, avendo cura di evitare che si verifichino al suo interno le vietate "situazioni di sovrapposizione della posizione di valutatore con quella di valutato", come peraltro già previsto dall'attuale regolamentazione;

valutata altresì necessaria la presenza del Segretario Generale in detto Nucleo di Valutazione, in quanto tale figura è sicuramente dotata, come indicato peraltro dalla Civit stessa, della "adeguata esperienza maturata all'interno dell'amministrazione interessata", e poiché questi, tra l'altro, rivestendo attualmente anche il ruolo di Direttore Generale, risulta già istituzionalmente impegnato nell'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organi di governo, con particolare riferimento alla predisposizione del Piano Dettagliato degli Obiettivi ed alla proposta di Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi degli artt. 108, 169, 197 del d.lgs. 267/00;

ritenuto, in considerazione di quanto sopra riportato, di dover modificare il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, approvato con deliberazione n. 115/2011, per la parte concernente l'OIV, secondo quanto riportato nell'allegato 2, parte integrante del presente atto;

visto il rapporto predisposto in merito dal Dirigente dell'U.Org.va *Organizzazione Personale e Controllo* prot. n. 68629 del 15/07/2013, acquisito agli atti;

ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 267/2000;

considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito;

visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 267/2000, di cui all'allegato n. 1, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

con voti unanimi, espressi in forma palese, anche per quanto concerne l'immediata esecutività.

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le modifiche al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, secondo quanto riportato nell'allegato n. 2 parte integrante del presente atto;
2. di dare incarico al Dirigente responsabile della U.Org.va *Organizzazione, Personale e Controllo* di provvedere alle dovute comunicazioni alla FP e alla Civit, nonché alla predisposizione degli atti e comunicazioni per la proroga degli incarichi agli attuali membri dell'Organismo di valutazione citato nella disciplina regolamentare di cui al precedente p. 1;
3. di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Allegato n. 1, parte integrante della Delibera di Ge n.° 293 del
19 LUG. 2013

Oggetto SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE
PERFORMANCE DI CUI AL D. LGS. 150/2009 - CONFIGURAZIONE
ORGANISMO DI VALUTAZIONE

PARERI EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

si esprime non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità tecnica
si esprime parere favorevole
si esprime parere sfavorevole con la seguente motivazione

Il Responsabile del Procedimento
(timbro e firma)
DIRIGENTE
U. Org. e Organizzazione
Personale e Controllo
Dott. M. Bendinetti

Livorno, li 11/07/2013

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

si esprime non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità contabile
si esprime parere favorevole
si esprime parere sfavorevole con la seguente motivazione

Il Direttore di Ragioneria
(timbro e firma)
Okely

Livorno, li 17/7/2013

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE

- 1. Premessa normativa.**
- 2. Pianificazione e Programmazione.**
 - 2.1 Il Piano strategico, le linee di mandato e azioni strategiche.**
 - 2.2 Piano triennale della Performance - Relazione Previsionale e Programmatica (RPP).**
 - 2.3 Piano annuale della Performance – Piano esecutivo di Gestione/Piano dettagliato degli obiettivi (PEG/PDO).**
 - 2.3.1 Obiettivi.**
 - 2.3.2 Caratteristiche degli obiettivi ed informazioni sull'utilizzo degli strumenti applicativi in uso.**
 - 2.3.3 Valutazione del Peso degli obiettivi.**
 - 2.4 Il Sistema degli indicatori**
- 3. Verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi.**
- 4. Misurazione e valutazione delle performance.**
- 5. Contrattazione, sanzioni ed incentivi.**
 - 5.1 Contrattazione.**
 - 5.2 Sanzioni alla dirigenza.**
 - 5.3 Istituti premianti.**
- 6. Procedure di valutazione.**
 - 6.1 Informazione.**
 - 6.2 Valutazione della Performance Organizzativa e a livello di ente.**
 - 6.3 Valutazione della Performance Individuale.**
- 7. Procedure conciliative.**
- 8. Trasparenza.**
- 9. Nucleo di Valutazione (NdV) e Struttura tecnica di supporto.**
- 10. Funzioni del Nucleo di Valutazione.**

1. Premessa normativa.

Si dà atto che i tratti caratterizzanti la riforma del lavoro pubblico possono ricondursi essenzialmente alle nuove disposizioni sulla valutazione, oltre che al rafforzamento dei poteri gestionali dei dirigenti in tema di rapporto di lavoro, alla valorizzazione dei meriti, al ridimensionamento degli spazi riservati alla contrattazione collettiva. E' stato quindi introdotto il concetto di performance organizzativa, che è dell'amministrazione nel suo complesso e delle singole unità organizzative, e di performance individuale, riferita invece ai singoli dipendenti, in relazione ai loro comportamenti organizzativi ed al conseguimento degli obiettivi individuali.

Le amministrazioni, coerentemente con quanto stabilito dal d.lgs. n. 150/09, attuativo della L. 15/09, in merito alle regole generali che devono presiedere alla valutazione delle performance nelle pubbliche amministrazioni, sono quindi tenute ad adottare metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e organizzativa, a tal fine sviluppando – coerentemente con il ciclo della programmazione finanziaria di bilancio – un ciclo di gestione, articolato per fasi, che parta dalla definizione e assegnazione degli obiettivi, con individuazione di valori attesi e indicatori, pervenendo in ultimo alla fase della rendicontazione dei risultati.

Detti obiettivi sono definiti dagli organi di indirizzo politico e assegnati alla dirigenza, e devono risultare rilevanti, pertinenti e misurabili, tali da determinare miglioramenti nella qualità dei servizi, commisurati a standard comparabili con altri enti e correlati alla quantità e qualità delle risorse.

E' per tali fini che l'Amministrazione adotta il seguente "Sistema di misurazione e valutazione delle performance", avvalendosi, per lo svolgimento di tali funzioni: del Nucleo di Valutazione e della dirigenza.

L'Amministrazione inoltre ispira la propria attività ai principi contenuti nelle linee guida della Commissione nazionale per la valutazione (Civit), adattandole alle peculiarità di un'Amministrazione Comunale in accordo con le linee guida Anci.

Con tale Sistema vengono individuati fasi, tempi, modalità e soggetti del processo di misurazione e valutazione, unitamente alle relative modalità di raccordo e integrazione con il sistema di controllo di gestione ed i documenti di programmazione finanziaria, assicurando massimi livelli di trasparenza a tutto il ciclo.

Per quanto riguarda la parte relativa agli strumenti premiali, di valorizzazione del merito e di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa, si rinvia alle norme di cui al titolo III del decreto, ed alle norme contrattuali. Il sistema premiante dell'Ente sarà quindi concretamente improntato a criteri di selettività, di premiazione del merito e quindi di valorizzazione delle professionalità migliori, e dovrà, per quanto riguarda ciò, raccordarsi agli esiti della valutazione in merito ai risultati positivi conseguiti.

2. Pianificazione e Programmazione.

2.1 Il Piano strategico, le linee di mandato e azioni strategiche.

L'attività di pianificazione strategica viene realizzata utilizzando i seguenti documenti:

1. Programma di mandato – approvato dal Consiglio Comunale, definisce a livello generale le direzioni verso le quali indirizzare lo sviluppo del territorio di riferimento;

2. Le linee di mandato di contenuto trasversale rispetto alla struttura organizzativa, sono composte da macro-azioni che costituiscono aggregati di attività più specifici a cui corrisponde una responsabilità primaria dirigenziale.

3. Le macro-azioni sono proposte dalla Conferenza dei Dirigenti ed approvate dalla Giunta Comunale, assicurando aderenza tra i contenuti delle proposte, le idee strategiche definite dal vertice politico dell'ente ed i comportamenti attesi nei confronti della struttura organizzativa.

4. Parametri ambientali - Informazioni sulle caratteristiche geografico territoriali, sociali, economiche e demografiche necessarie, attraverso l'analisi degli scostamenti nel tempo e il

confronto con altri Comuni, a misurare l'impatto delle politiche dell'ente sul territorio di riferimento.

2.2 Piano triennale della Performance – Relazione Previsionale e Programmatica (RPP).

La RPP è strumento di pianificazione triennale, di carattere generale attraverso il quale il Consiglio Comunale svolge la sua funzione di indirizzo strategico. Nella RPP si definiscono sia a livello finanziario che a livello descrittivo, in termini di qualità e motivazione delle scelte, i programmi e gli eventuali progetti. Tale documento fornisce indirizzi che la Giunta Comunale deve seguire in sede di programmazione gestionale, cioè di definizione degli obiettivi.

Considerate tali caratteristiche la Relazione previsionale e Programmatica ha per il Comune di Livorno la valenza di Piano Triennale della Performance. Il processo di valutazione dei programmi e dei progetti prevede una verifica semestrale dello stato di attuazione ed una valutazione finale dei risultati raggiunti.

2.3 Piano annuale della Performance – Piano esecutivo di Gestione/Piano dettagliato degli obiettivi (PEG/PDO).

Il piano esecutivo di gestione ed il collegato piano dettagliato degli obiettivi rappresentano il naturale completamento annuale del sistema dei documenti di programmazione, in quanto permettono di affiancare a strumenti di pianificazione strategica e di programmazione (Linee di mandato, relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale e bilancio preventivo annuale) un efficace strumento di budgeting in cui vengono esplicitati gli obiettivi, le risorse e le responsabilità di gestione, per ciascun centro di responsabilità.

Il PEG/PDO fornisce all'ente lo strumento per concretizzare il principio della separazione dei ruoli tra politici (indirizzo e controllo) e dirigenza (gestione), garantendo peraltro a questi ultimi l'autonomia di spesa nell'ambito di capitoli strutturati e negoziati in sede di programmazione.

In riferimento all'art. 4 del d.lgs. 150 il ciclo di gestione della performance è sovrapponibile e ampiamente compatibile con le modalità di gestione degli obiettivi del PEG/PDO.

2.3.1 Obiettivi.

Gli obiettivi vengono definiti ed assegnati ai centri di responsabilità con il PEG/PDO, raccordandosi ai contenuti della pianificazione strategica, con valore di risultato atteso, tramite appositi indicatori. Sono inoltre collegati in modo sistematico alle risorse economiche, finanziarie ed umane.

Sul livello di raggiungimento degli obiettivi vengono svolti monitoraggi periodici (trimestrali) ed impostati interventi correttivi sull'andamento della gestione. L'analisi di queste dinamiche conduce alla valutazione ed alla rendicontazione dei risultati. Gli obiettivi possono essere rimodulati al verificarsi di eventi tali da imporre una rivisitazione dei loro contenuti.

In riferimento alle disposizioni dell'art. 5 del d.lgs. 150/09 il sistema di gestione degli obiettivi dovrà consentire il rispetto di tutte le disposizioni in termini di rilevanza e pertinenza, misurabilità e concretezza, ricerca di azioni di miglioramento, riferibilità ad un arco temporale annuale.

Al fine di una migliore valutazione degli obiettivi realizzati il sistema di gestione per obiettivi dovrà integrarsi con i dati ed indicatori economici rilevati nell'ente attraverso la contabilità analitica, in grado di definire standard di prestazione migliorabili.

Gli obiettivi definiti e assegnati ai centri di responsabilità vengono a loro volta, articolati e dettagliati in ragione delle esigenze e dei compiti, anche di carattere operativo, delle singole strutture.

2.3.2 Caratteristiche degli obiettivi ed informazioni sull'utilizzo degli strumenti applicativi in uso.

La programmazione degli obiettivi deve garantire i seguenti requisiti per ogni centro di responsabilità:

- omogeneità del numero di obiettivi proposti, almeno uno per posizione organizzativa, da un minimo di 3 ad un massimo di 5 per dirigente, salvo maggior numero di posizioni organizzative;
- gli obiettivi devono qualificarsi come una reale attività di raggiungimento di un risultato definito, misurabile e sfidante, con indicazione dei tempi da rispettare, quantità da raggiungere, miglioramento di qualità, miglioramento dei risultati economici e finanziari in termini di entrate/uscite e costi/ricavi;
- gli obiettivi devono essere collegati ad attività rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale ed alle strategie dell'Ente;
- la descrizione degli obiettivi deve essere analitica e non limitarsi ad una generica enunciazione di intenti;
- i tempi di realizzazione devono indicare le reali date in cui si prevede che gli obiettivi abbiano i loro stati di avanzamento più significativi. In tal senso i tempi di verifica degli stati di avanzamento non possono essere gli stessi, per ogni obiettivo, e per ogni step; dovendo comunque recare con evidenza che cosa viene fatto e lo stato di progressiva attuazione degli obiettivi stessi. Ogni fase per definirsi raggiunta deve avere un riscontro oggettivo, come ad esempio il raggiungimento di un indicatore, la produzione di un documento, lo svolgimento di un evento o altro (milestone);
- il campo relativo agli indicatori deve essere ben strutturato e, ove possibile, attingere dalla fonte dei dati del report annuale dell'attività consolidata facente parte del referto del Controllo di Gestione fornito alla Corte dei Conti, che viene implementato dalla contabilità analitica e da altri dati extracontabili. Gli indicatori devono riferirsi a valori attesi definiti evidenziando scostamenti di miglioramento delle performance (quantità, percentuale in aumento o diminuzione, ecc.), non trascurando la significatività del mantenimento delle performance ad un determinato livello, che sia considerabile già di per sé elevato;
- gli indicatori di qualità e del grado di soddisfazione dell'utenza (anche interna) devono essere accompagnati da indagini seguite e coordinate dall'Ufficio comunale competente;
- l'obiettivo deve essere programmato in ragione del budget e quindi in ragione delle risorse assegnate;
- l'obiettivo deve riportare il personale dipendente coinvolto per la sua realizzazione. E' possibile impegnare percentualmente sia le A.P./P.O. sia i dipendenti degli uffici su più obiettivi;
- gli obiettivi devono evidenziare il collegamento con quelli strategici, sia con un richiamo esplicito, sia dal punto di vista quantitativo con l'utilizzo di indicatori coerenti.

2.3.3 Valutazione del Peso degli obiettivi.

Gli obiettivi vengono ponderati in ragione dei seguenti fattori di valutazione:

- importanza nell'ambito dei programmi dell'Amministrazione;
- grado di complessità tecnica organizzativa;
- rilevanza sotto l'aspetto economico e finanziario;
- innovatività e miglioramento di efficacia, efficienza e qualità.

Il punteggio potrà variare da 1 a 3 (dalla valutazioni di minor complessità fino al riconoscimento della massima complessità).

Nello schema di cui all'*allegato n. 1* viene evidenziata la graduazione dei fattori di complessità.

La valutazione del peso degli obiettivi avviene secondo la seguente procedura:

1. prima definizione da parte del Nucleo di Valutazione supportato dalla struttura responsabile del controllo di gestione;
2. validazione da parte del N.d.V. e conseguente proposta alla Giunta Comunale;
3. approvazione da parte della Giunta con inserimento del peso dei singoli obiettivi all'interno del PEG/PDO o di atti integrativi.

2.4 Il Sistema degli indicatori.

Gli indicatori utilizzabili ai fini della predisposizione e rendicontazione degli obiettivi e dei risultati di gestione possono essere:

- Finanziari ed economici - dati ricavabili dal bilancio finanziario, conto economico. Fra questi si segnalano: l'indice di attendibilità della programmazione (rapporto tra budget previsto all'inizio dell'esercizio e budget risultante dall'assestato), l'indice di realizzazione dell'entrata e della spesa (rapporto tra budget definito nell'assestato e risorse accertate o impegnate), la velocità di riscossione (rapporto tra accertato e riscosso), alcuni indicatori economici (costo per prodotto, incidenza spesa di personale, ecc.);
- Economico gestionali. Fra questi si segnalano i dati economici provenienti dalla contabilità analitica e di rilevazione della produzione interna;
- Efficienza (rapporto tra risultati e risorse consumate);
- Efficacia interna ed esterna (rapporto tra obiettivi/risultati; grado di soddisfazione delle domanda);
- Indagini di Customer Satisfaction (Riferite ad ambiti di applicazione dove è rilevante la misurazione del grado di soddisfazione dei destinatari dei servizi e degli interventi).

3. Verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi.

La struttura responsabile del controllo di gestione provvede a curare l'istruttoria relativa alla verifica in corso d'opera e finale dei risultati raggiunti rispetto ai risultati attesi.

La verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi avviene come segue:

1. monitoraggio della gestione utilizzando il sistema di controllo di gestione e gli applicativi in uso;
2. rendicontazione per stati di avanzamento, report trimestrali e report finale;
3. trasmissione dell'istruttoria al N.d.V. entro 15 giorni dalla data di approvazione del rendiconto dell'esercizio di riferimento;
4. validazione da parte del N.d.V che redige apposita Relazione sui risultati annuali;
5. sottoposizione della Relazione sui risultati alla G.C. per l'approvazione.

4. Misurazione e valutazione delle performance.

La valutazione e misurazione della performance di tutti i dirigenti ed i dipendenti dell'ente viene riferita alla:

- **performance organizzativa:** livello di raggiungimento degli obiettivi delle singole articolazioni organizzative;
- **performance individuale:** competenza professionale e competenza organizzativa;
- **performance a livello di ente:** livello di raggiungimento degli obiettivi dell'intero ente espresso dalla media dei risultati ottenuti dalle singole articolazioni organizzative, e dallo stato di attuazione degli obiettivi strategici desunti dal programma politico amministrativo.

La performance **organizzativa** viene misurata e valutata dal N.d.V. come descritto in sede di verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente punto 3.

Per la valutazione della performance a **livello di ente**, il N.d.V. opererà, con il supporto del controllo di gestione e delle strutture addette al monitoraggio dell'attuazione delle macroazioni (di

cui alle linee di mandato), definendo annualmente il punteggio - da 0 a 5 - rappresentativo del livello di attuazione degli obiettivi strategici.

Parimenti, una volta definiti i risultati raggiunti dalle strutture organizzative di livello dirigenziale, il N.d.V. definirà un secondo parametro di performance, oscillante da pt. 0 a 5, proporzionale alla media del loro conseguimento, nonché agli esiti della verifica complessiva sul sistema degli indicatori (di cui al precedente p. 2.4), effettuata dal controllo di gestione.

L'articolazione dei due parametri - in totale da 0 a 10 - rappresenterà il livello di performance dell'intero ente.

La performance **individuale** viene misurata e valutata dalla dirigenza, dal segretario generale, o se nominato dal direttore generale, con le modalità di seguito descritte e con riferimento ai fattori attinenti alla qualità del contributo organizzativo apportato dai singoli.

I risultati delle attività di misurazione e valutazione della performance sono espressi in **centesimi**.

Le valutazioni vengono articolate entro i valori sotto raggruppati:

	Dirigenti	PO e AP	Dipendenti
Performance organizzativa	60	40	30
Performance individuale	30	50	60
Performance a livello di ente	10	10	10
Totale	100	100	100

Per quanto riguarda il segretario generale, ed il direttore generale se nominato, la valutazione viene effettuata dal Sindaco, previa istruttoria effettuata dai componenti esterni del N.d.V. sulla base dei predetti tre fattori di verifica.

I giudizi espressi in centesimi potranno consentire la definizione e articolazione delle somme da attribuire a titolo di retribuzione di risultato o di produttività, consentendo la suddivisione del **budget** che la contrattazione potrà assegnare annualmente a tale titolo, distintamente per la dirigenza, le A.P., le P.O., e gli altri dipendenti, in proporzione ai punteggi ottenuti da ciascuno.

Anche per le predette figure del segretario generale e del direttore generale se nominato, il budget accantonato a titolo di retribuzione di risultato, nei limiti delle risorse complessivamente destinabili ad essi per tale finalità, ai sensi dei rispettivi contratti, potrà essere erogato in quota proporzionale rispetto ai centesimi di punteggio riconosciuti.

Il risultato delle attività di misurazione e valutazione della performance è riepilogato nelle **schede** (v. *allegato n. 2*), da predisporre partitamente per il personale dirigenziale, i titolari di A.P. e di P.O., e per tutto il resto del personale.

Le schede di cui trattasi vengono compilate a cura dei soggetti citati nella tabella sotto riportata:

	<i>Performance organizzativa</i>	<i>Performance individuale</i>	<i>Performance a livello Ente</i>
Dirigenti apicali Dip.to - Staff	NdV	SG - DG	NdV
Dirigenti U.O e altri incarichi	NdV	SG - DG	NdV
AP / PO	NdV	Dir. U.O.	NdV
Dipendenti	NdV	Dir. U.O.	NdV

Delle predette valutazioni, quelle concernenti la performance individuale delle AP/PO e degli altri dipendenti, con la compilazione delle relative schede - da effettuare a livello di dipartimento, come più avanti ricordato - dovranno essere precedute, in ciascuna Area Dipartimentale, da un momento di confronto tra i dirigenti delle varie strutture, coordinati dal dirigente del dipartimento stesso, che potrà fornire eventuali indirizzi finalizzati ad assicurare la coerenza complessiva interna del processo di valutazione, e la conformità ai criteri di diversificazione dei giudizi in vista della suddivisione nelle fasce di valorizzazione più avanti descritte.

Peraltro, nell'esecuzione delle valutazioni concernenti i dipendenti, la dirigenza si potrà avvalere, negli ambiti richiamati nel capoverso precedente, delle AP/PO.

Le valutazioni stesse potranno quindi essere sottoposte al vaglio della Conferenza dei Dirigenti, per il tramite dei suoi componenti, al fine di verificare se esse risultano omogenee e coerenti tra loro, e rispettose del principio della differenziazione.

La Conferenza, previo approfondimento, potrà suggerire interventi nel merito delle valutazioni effettuate nel caso rilevasse l'esigenza di un maggior coordinamento del processo tra le Aree Dipartimentali.

Per quanto riguarda la valutazione della performance individuale della dirigenza, questa sarà curata dal segretario generale, o direttore generale se nominato, in un contesto di generale confronto con i dirigenti sui criteri applicativi, previa acquisizione delle proposte da parte dei dirigenti di dipartimento laddove ci si riferisca ai dirigenti operanti nei dipartimenti, ed assicurando all'intero processo i caratteri di coerenza complessiva ed omogeneità, nonché i criteri di differenziazione.

Il N.d.V. dovrà acquisire gli elementi di valutazione, alla fine del periodo, in merito ai comportamenti organizzativi della dirigenza, dai soggetti competenti sopra richiamati, e comporre per ciascun dirigente, unitamente alla valutazione delle performance organizzative e di ente, la complessiva proposta per il Sindaco e la G.C.

Il processo di valutazione della **performance individuale** deve produrre una articolazione della valutazione in fasce secondo quanto di seguito rappresentato.

L'articolazione in fasce per la dirigenza dovrà avvenire a livello di Ente.

L'articolazione in fasce per A.P./P.O. e dipendenti dovrà avvenire **all'interno di ciascuna Area Dipartimentale** o struttura di Staff di tipo apicale separatamente per A.P., P.O. e Personale, senza distinzione di profilo professionale o categoria di appartenenza.

Vengono definite per tutto il personale 4 fasce di merito: la 4^a ed ultima fascia va riferita al personale cui non risulta attribuito il punteggio minimo riportato nelle tabelle che seguono. Il personale cui sarà riconosciuto un punteggio superiore dovrà quindi essere ordinato progressivamente secondo le percentuali e con i punteggi descritti nelle tabelle sotto indicate:

Dirigenti		
Fasce di valorizzazione	% soggetti da graduatoria di merito	Valore punteggio da attribuire
1	30	30
2	30	20
3	40	10
4	al di sotto pt. 10	0

AP / PO		
Fasce di valorizzazione	% soggetti da graduatoria di merito	Valore punteggio da attribuire
1	30	50
2	30	40
3	40	30
4	al di sotto pt. 25	0

Dipendenti		
Fasce di valorizzazione	% soggetti da graduatoria di merito	Valore punteggio da attribuire
1	30	60
2	30	40
3	40	30
4	al di sotto pt. 20	0

Per quanto riguarda invece la partecipazione dei dipendenti al conseguimento dei risultati (**performance organizzativa e di ente**), il dirigente dovrà attestare nella scheda l'effettività dell'apporto fornito, e quindi la concreta attribuibilità dei relativi punteggi, con ciò consentendo la possibilità del riconoscimento delle relative quote di incentivazione.

Nel caso in cui dagli esiti dell'applicazione delle percentuali di cui alle tabelle sopra riportate non derivi un numero intero di dipendenti, si dovrà procedere ai necessari arrotondamenti, per eccesso o per difetto. Nell'ipotesi di ex aequo, la precedenza dovrà essere riconosciuta:

- per quanto riguarda la **dirigenza**, a colui al quale sia stato riconosciuto un maggior punteggio al fattore valutativo (n. 9) concernente la "*capacità di differenziare le valutazioni*"; quindi, a parità di tale valutazione, al fattore (n. 1) relativo a "*apporto e collaborazione fornita nella individuazione degli obiettivi e nella definizione, regolare, precisa e completa, dei report*";

- rispetto ai **titolari di A.P. e P.O.**, a chi ha ottenuto un maggior punteggio complessivo per la componente "*b-capacità organizzativa*"; e in subordine per la componente "*c-capacità relazionali e di comunicazione*";

- riguardo a tutti i **dipendenti**, a chi ha conseguito un maggior punteggio per il fattore "*c - comportamento organizzativo*", e, nel caso di parità di punteggio, per il fattore "*b - tensione al risultato*".

In sede applicativa, gli uffici competenti, sono autorizzati ad operare gli opportuni adeguamenti ritenuti necessari alla corretta applicazione dei concetti contenuti nel presente regolamento.

5 Contrattazione, sanzioni ed incentivi.

5.1 Contrattazione.

Secondo le articolazioni riportate al punto precedente, dipendenti e dirigenti dell'ente possono essere premiati, attivando gli appositi istituti contrattuali, in base alla misurazione degli esiti delle performance individuali ed organizzative, al raggiungimento delle finalità dell'attività amministrativa, al soddisfacimento di bisogni della collettività, al miglioramento degli standard delle prestazioni.

Le risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa potranno essere stanziare nei limiti ed alla condizioni stabilite dalle norme vigenti, e subordinatamente, tra l'altro, al predetto rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e quindi in materia di merito e premi.

La contrattazione decentrata integrativa per il 2011 e anni seguenti deve essere finalizzata ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance.

Nella ripartizione delle risorse dei Fondi e nell'eventuale ridefinizione delle discipline previste per gli istituti contemplati dalla riforma, l'Amministrazione si adegua ai criteri generali da essa individuati, dando incarico alla delegazione trattante di parte pubblica, di perseguire dette finalità.

5.2 Sanzioni alla dirigenza.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione, che implica per il personale dipendente l'impossibilità di acquisire incentivi, comporta per i dirigenti, unitamente al caso dell'inosservanza delle direttive, le conseguenze previste dall'ordinamento, tra cui la possibilità di revoca dello stesso incarico, previa contestazione ed eventuale contraddittorio.

Come prescritto dalle norme e dai contratti, al dirigente nei cui confronti venisse accertata la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, verrà decurtata la

retribuzione di risultato. Analoghe decurtazioni verranno effettuate altresì in caso di violazione delle prescrizioni imposte alla dirigenza dall'ordinamento vigente, in particolare qualora non mostrasse la dovuta capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrabile attraverso una significativa differenziazione dei giudizi, o di attuare le disposizioni di cui al Codice dell'amministrazione digitale, volte all'organizzazione delle attività tramite l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La misura della decurtazione viene determinata dal Nucleo di Valutazione.

La dirigenza, come prescritto dal vigente ordinamento, è responsabile della vigilanza sulla effettiva produttività delle risorse umane assegnate, sull'efficienza della relativa struttura ed è responsabile dell'attribuzione dei trattamenti economici al personale.

5.3 Istituti premianti.

Una quota non superiore al 5% della parte di fondo incentivante destinato a premiare la performance dei dipendenti, può essere annualmente destinata, in sede di contrattazione decentrata, al finanziamento di attività e ritenute di particolare rilevanza dall'amministrazione per la realizzazione delle linee strategiche.

La quota di cui sopra viene ripartita tra i dipendenti collegati alla realizzazione delle attività individuate, utilizzando i risultati, espressi in termini di punteggi, del presente sistema di misurazione e valorizzazione della performance.

Per quanto riguarda il fondo per la retribuzione del risultato dei dirigenti, potrà essere annualmente assegnata, in sede di contrattazione decentrata, una quota non superiore al 2,5% delle quote destinate annualmente a premiare le relative performance per il riconoscimento degli specifici risultati ottenuti dal dirigente che svolge la funzione di Vice Segretario.

Detto riconoscimento sarà graduato nella determinazione dell'ammontare massimo, dal N.d.V. in ragione dell'effettivo svolgimento dei compiti in sostituzione del S.G, degli specifici risultati conseguiti, dell'impegno e della assiduità con cui viene assolto tale ruolo, da esplicitare all'interno di una apposita relazione scritta che dovrà prodursi entro la fine del mese di gennaio dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce la valutazione.

La quota di cui sopra verrà assegnata ad integrazione ed in proporzione alle risultanze finali del processo di valutazione della performance accertata in capo allo stesso dirigente.

Rispetto alle quote da destinare all'incentivazione del personale dell'ufficio Tributi per gli specifici risultati conseguiti in tema di recupero evasione ICI, la somma che la G.C. annualmente decide di destinare a tale finalità, in relazione al livello del recupero ottenuto, ed alle condizioni di bilancio, previa contrattazione decentrata, sarà determinata nel suo ammontare massimo, dal N.d.V. in ragione dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi e dei risultati conseguiti, dell'impegno e della assiduità con cui vengono realizzate le attività, da esplicitare all'interno di una apposita relazione scritta che dovrà prodursi entro la fine del mese successivo a quello di approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce la valutazione.

La quota di cui sopra verrà assegnata ad integrazione ed in proporzione alle risultanze finali del processo di valutazione della performance accertata in capo ad ogni singolo partecipante alle attività di recupero evasione ICI.

Le determinazioni del N.d.V. in merito alle questioni sopra indicate vengono presentate al sindaco ed alla giunta per l'adozione delle decisioni finali, in occasione della trasmissione delle proposte in merito alle valutazioni della dirigenza.

6. Procedure di valutazione.

6.1 Informazione.

I dirigenti titolari di risorse di Peg devono rendere noti al proprio personale, ad iniziare dai propri responsabili di A.P. e P.O., gli obiettivi assegnati, favorendo il coinvolgimento delle risorse umane in ordine alla necessità del loro raggiungimento.

La dirigenza, con il supporto delle A.P. e P.O., dovrà esplicitare direttamente e con puntualità le caratteristiche delle prestazioni che vengono richieste individualmente al fine di conseguire risultati in termini di miglioramento del servizio e di realizzazione dei piani dell'Amministrazione, richiamandosi ai fattori comportamentali individuati nelle apposite schede che costituiranno quindi il metro per la valutazione dei comportamenti organizzativi e dei livelli di prestazione.

In sede di assegnazione degli obiettivi ai dirigenti, dunque, dovrà esser chiarita e definita la correlazione tra singolo obiettivo definito e titolari di A.P. e P.O. coinvolti nel conseguimento del medesimo, anche pervenendo ad una ripartizione in quota percentuale di tale coinvolgimento.

Analoga relazione va previamente stabilita tra lo specifico obiettivo e il resto del personale assegnato in dotazione al dirigente. Ogni A.P. e P.O. e ciascun dipendente, quindi, parteciperà alla realizzazione di almeno un obiettivo dirigenziale, con una ripartizione percentualizzata del suo coinvolgimento nel caso di partecipazione a più obiettivi.

Analogamente all'inizio dell'anno dovranno essere definite e rese note al personale, attraverso comunicazioni sulla Rete Intranet, le fasi di attuazione delle linee di mandato, nonché le linee del Peg/Pdo e degli obiettivi in cui è coinvolto. Il personale, pertanto, è tenuto ad informarsi attivamente e prendere conoscenza delle attività in cui è coinvolto.

In parallelo al monitoraggio che viene effettuato periodicamente dal N.d.V. sul livello di raggiungimento degli obiettivi, anche la dirigenza provvede a sua volta a forme continue di monitoraggio sull'andamento dei servizi e sullo svolgimento delle prestazioni del personale assegnato, con verifiche di cadenza quadrimestrale, con i dipendenti stessi, sulle modalità di svolgimento delle loro prestazioni.

6.2 Valutazione della Performance Organizzativa, Individuale ed a livello di ente.

La valutazione della Performance Organizzativa, Individuale ed a livello di ente avviene secondo le procedure indicate ai precedenti articoli 3 e 4.

Gli esiti relativi alla valutazione devono essere comunicati e resi accessibili al personale e potranno costituire titolo selettivo rilevante, altresì, ai fini delle progressioni di carriera.

Costituisce elemento di valutazione della dirigenza la capacità di procedere a diversificazioni nelle valutazioni delle performance del personale assegnato.

7. Procedure conciliative.

Per procedure di conciliazione si intendono le iniziative volte a risolvere i conflitti nell'ambito del processo di valutazione della performance individuale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. b), D.Lgs 150/09, ed a prevenire l'eventuale contenzioso in sede giurisdizionale.

Nell'ambito della valutazione della performance individuale, nel caso quindi di contrasti tra i soggetti responsabili della valutazione ed i valutati, sono previste apposite procedure di conciliazione ai fini della verifica della correttezza valutativa, ispirate ai principi di celerità ed economicità.

Nel caso in cui insorgano conflitti sulla corretta applicazione del Sistema, il valutato qualora intenda contestare il provvedimento di valutazione adottato nei suoi confronti, può presentare al valutatore, entro 10 giorni, un'istanza motivata di riesame della valutazione.

Il valutatore, entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza, deve pronunciarsi definitivamente in modo espresso, decorso inutilmente il termine la valutazione si intende confermata.

E' fatta salva la possibilità per il valutato di esperire il tentativo di conciliazione previsto dall'art 410 c.p.c., secondo le indicazioni fornite dalla Civit (delibera 124/2010).

8. Trasparenza.

Sul sito istituzionale dell'ente, ove è costituita una apposita sezione denominata "Trasparenza, valutazione e merito", sono pubblicati, ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 3 del decreto n. 150, tutti gli atti che afferiscono alla gestione della performance.

9. Nucleo di Valutazione (N.d.V.) e Struttura tecnica di supporto.

Il N.d.V. è istituito sulla base dei principi contenuti nell'art. 7 del d.lgs. 150/2009 e nella piena potestà e autonomia organizzativa dell'Amministrazione comunale di Livorno.

Il N.d.V. è un organo collegiale, nominato dal Sindaco, con finalità di monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione e della trasparenza, nonché di garantire la correttezza del processo di misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso.

Il N.d.V. è composto, favorendo l'equilibrio di genere, da tre membri di cui uno interno, ~~individuato nel Segretario Generale o, se nominato, nel Direttore Generale, che ne assume la presidenza.~~

I componenti sono nominati per un periodo di tre anni (rinnovabili per una sola volta), tra soggetti dotati di elevata professionalità ed esperienza in materia di personale, organizzazione, programmazione e controllo delle pubbliche amministrazioni, in particolare nel campo della valutazione del personale e delle strutture pubbliche.

Il Sindaco provvede con proprio decreto all'individuazione e alla nomina dei componenti esterni, previa valutazione comparativa dei curricula pervenuti ed eventuale colloquio, garantendo il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità

In tale sede, gli attuali membri dell'O.I.V. divengono membri del Nucleo di Valutazione e senza soluzione di continuità restano in carica sino al compimento del secondo triennio di nomina.

Ai membri esterni del N.d.V. è riconosciuto un compenso per ogni triennio di incarico.

Il N.d.V. si riunisce su convocazione del Presidente, nella sede legale del Comune di Livorno.

Il Presidente convoca le riunioni, almeno quarantotto ore prima della data stabilita, all'indirizzo di posta elettronica indicato dai componenti.

Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno, anche sulla base delle indicazioni fornite degli altri componenti. Durante le sedute possono essere esaminati, su proposta del Presidente e con l'assenso degli altri membri, anche argomenti ulteriori non inseriti all'ordine del giorno che presentino il requisito dell'urgenza.

Le sedute del N.d.V. - non sono pubbliche, possono tuttavia parteciparvi i dirigenti dell'ente e altri soggetti direttamente coinvolti nel processo di misurazione e valutazione della performance.

Il N.d.V. è validamente costituito con la presenza di almeno due dei suoi componenti e le decisioni sono assunte all'unanimità. Il componente assente potrà essere comunque coinvolto attraverso l'utilizzo dei mezzi informatici al fine di acquisire il proprio parere o assenso sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

I verbali e il materiale di lavoro rimangono a disposizione presso la struttura tecnica di supporto di cui al presente articolo.

Il N.d.V. risponde della sua attività al Sindaco, in quanto responsabile dell'Amministrazione del Comune, al fine di consentire a detto organo l'esercizio della potestà di sovrintendenza e vigilanza sull'attività amministrativa dell'ente.

Il N.d.V., come prima evidenziato, sulla base di un predeterminato sistema di analisi e verifica fondato su oggettivi elementi di riscontro, nonché in correlazione con le risorse messe a disposizione dei dirigenti nel Piano Esecutivo di Gestione, propone all'amministrazione (Sindaco e Giunta) la Relazione sui risultati, con la valutazione della qualità e efficienza dei servizi, nonché dell'operato dei dirigenti del Comune, definisce i contenuti del sistema di misurazione e valutazione delle performance da sottoporre all'approvazione della G.C., svolge funzioni di monitoraggio del funzionamento del Sistema, presiede il processo di valutazione della più complessiva performance organizzativa, verifica le modalità di svolgimento delle valutazioni delle performance individuali, nonché i processi attinenti alla trasparenza ed integrità.

Il N.d.V., al fine di poter verificare la correlazione tra gli obiettivi prefissati, i risultati raggiunti e le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili al singolo servizio, può richiedere ai dirigenti responsabili dei servizi ogni atto o elemento conoscitivo

dell'attività svolta, nonché alla struttura tecnica permanente di supporto le informazioni e la documentazione relativa all'andamento della gestione degli uffici e servizi.

Il N.d.V., può programmare incontri periodici con i dirigenti, in occasione della definizione degli obiettivi e, nel corso dell'anno, per una verifica sull'andamento della gestione, quantomeno in occasione del momento iniziale della individuazione degli obiettivi e al momento della rendicontazione conclusiva.

Il N.d.V., periodicamente trasmette al Sindaco rapporti sull'andamento delle attività ed il funzionamento complessivo del sistema.

Il N.d.V., può chiedere in qualsiasi momento confronti con i dirigenti dei servizi in merito all'andamento delle attività. Ad una eventuale valutazione non positiva e al conseguente accertamento di responsabilità, il N.d.V., acquisisce preventivamente, in contraddittorio, le valutazioni del dirigente interessato e vi ricollega, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa contrattuale vigente, le iniziative conseguenti da proporre al Sindaco.

Viene utilizzata dal N.d.V. a supporto delle sue attività, una struttura tecnica permanente, che sostituisce il Servizio di controllo interno, composta dal personale del Comune che cura la realizzazione del piano di mandato, e che opera nelle materie dell'organizzazione e controllo di gestione, valutazione del personale e sistema premiante, contabilità economica e finanziaria.

La Struttura tecnica permanente in parola, come organismo di supporto all'espletamento delle funzioni del N.d.V. e su input di quest'ultimo, coordina operativamente le procedure di programmazione degli obiettivi, e di predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, provvede, di concerto ed in collaborazione con i responsabili dei servizi, e su indicazione del N.d.V. al corretto reperimento, organizzazione ed elaborazione delle informazioni relative ai dati della produzione, ai costi, ai proventi e all'efficacia complessiva dell'azione amministrativa, acquisisce dagli uffici competenti la rilevazione dei risultati per centro di costo/ricavo, acquisisce dati sugli indicatori e lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti e quindi sul grado di raggiungimento degli obiettivi, effettua gli adempimenti istruttori relativi alla valutazione della convenienza dei processi di esternalizzazione dei servizi.

Le proposte elaborate dal N.d.V. in merito alle valutazioni della dirigenza vengono conclusivamente trasmesse al Sindaco, e quindi sottoposte all'esame della G.C. per la relativa approvazione finale.

Art. 10 Funzioni del Nucleo di Valutazione

Oltre alle funzioni esplicitate negli articoli precedenti, sono attribuite al Nucleo di Valutazione le seguenti funzioni:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della misurazione e valutazione della performance, e si sostituisce al Servizio di controllo interno;

b) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dalla legislazione statale, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

c) propone, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi;

d) propone alla G.C. la 'pesatura' delle posizioni dirigenziali, sulla base di istruttoria effettuata con il supporto dei competenti uffici.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto

Il Presidente
f.to COSIMI

La Vice Segretario Generale
f.to LAUNARO

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo on line del Comune presente nella rete civica per rimanervi in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Livorno, **22 LUG. 2013**

La Resp.le Ufficio Archivio e Protocollo
f.to Lorena Marconi

Il Segretario Generale
f.to SALONIA

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- E' eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all'albo pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000
- E' eseguibile dal momento della sua adozione ai sensi dell'art. 134, 4° comma D.Lgs 267/2000

Livorno, **22 LUG. 2013**

Il Segretario Generale
f.to LAUNARO

Per copia conforme

Livorno,

IL SEGRETARIO GENERALE

COPIE PER	
ALBO	
ATTI	